



COMUNE DI MUGGIA
Provincia di Trieste

STATUTO COMUNALE

Modificato con delibera consiliare n. 52 dd. 17.10.2017

Publicato all'albo pretorio del Comune dal 24.10.17 al 23.11.17

TESTO PRECEDENTE	TESTO VIGENTE
<p data-bbox="287 168 678 201">FONDAMENTI STORICI</p> <p data-bbox="183 235 782 1030">A Muggia la storia politica da un lato, ed il sito dall'altro, hanno un rapporto esemplare di relazioni circolari che si rafforzano e si spiegano a vicenda. La storia prende l'avvio dal castelliere preistorico e poi dall'insediamento romano, posti sul colle dominante il mare, nel luogo detto "Muggia Vecchia" dove, fra tracce archeologiche cospicue, ancora si eleva la chiesa paleocristiana dedicata a S. Maria Assunta (VI - VII sec.). Il consolidamento e sviluppo del borgo a mare o "Borgolauro", l'attuale centro storico, con la funzione portuale, e l'impianto delle "saline", componenti essenziali entrambe dell'economia e della speciale attenzione riservata al nuovo insediamento va collocato nel periodo successivo al 931, quando Muggia entra a far parte dei territori del patriarcato di Aquileia.</p> <p data-bbox="183 1030 782 1500">L'8 luglio 1420 il doge Tommaso Mocenigo sottoscrive, in palazzo Ducale, il patto di dedizione di Muggia a Venezia, dando l'avvio ad una vicenda politica e culturale destinata a durare fino alla caduta della Serenissima Repubblica, nel 1797, ed a segnare, in modo ancor perfettamente percepibile, lo spazio, l'immagine urbana, l'architettura, la struttura culturale e molte delle vicende economiche e sociali della comunità muggesana.</p> <p data-bbox="183 1500 782 2060">Dopo l'annessione all'Austria (con la parentesi francese tra Austerlitz ed il congresso di Vienna), la storia di Muggia si intreccia con l'ascesa di Trieste e lo sviluppo degli interessi strategici, commerciali e industriali dell'impero asburgico che ne privilegiano lo sviluppo. Ha inizio la storia cantieristica moderna, con lo "squero dei cadetti", il cantiere Tonello e, soprattutto, il cantiere di S. Rocco (inaugurato nel 1857), attività che continuerà, con intensità e vicende diverse, fino ad anni recenti. Sarà, dunque, la vicenda industriale - cantieristica a segnare, la storia</p>	<p data-bbox="909 168 1292 201">FONDAMENTI STORICI</p> <p data-bbox="805 235 1404 604">Situata sulla sponda meridionale del Golfo di Trieste, estrema propaggine settentrionale della penisola istriana ed unica località dell'Istria attualmente nello Stato italiano, la città di Muggia e il suo territorio, storicamente legati alla cultura italiana e veneta, si inseriscono al contempo in un'area che diventa terra di confini e di contatti fra lingue, culture e popolazioni diverse.</p> <p data-bbox="805 604 1404 1265">L'insediamento in quest'area, a sud del centro urbano di oggi, inizia la sua storia in epoca protostorica, pressappoco attorno al 1600 a.C., per durare sino al 350 d. C., come è dimostrato dai resti di un castelliere fortificato trovati sul Monte Castellier, riabitato in periodo romano, che fu forse sede di un <i>castrum</i> militare e, in seguito, fortificato come borgo medioevale. I muri del castelliere, costruiti in blocchi di arenaria venivano estratti probabilmente nei pressi delle zone di affioramento ancora oggi in fase di sfruttamento. È questo il luogo, in posizione dominante sul mare, detto oggi "Muggia Vecchia".</p> <p data-bbox="805 1288 1404 2060">La basilica di Aquileia e parti di Venezia sono state costruite in arenaria muggesana, per la sua compattezza, per l'insolubilità all'acqua e l'inalterabilità delle superfici anche nel corso di lunghi periodi. In un antico portolano del XV° secolo il sito è nominato Ellero. La necropoli scoperta da scrupolose indagini archeologiche, a poca distanza dalla cima del castelliere, ospitava la sepoltura delle genti che vissero probabilmente nell'età del ferro (900-750 a. C.). L'epoca romana è provata dai numerosi ritrovamenti a Muggia vecchia e altrove. Gli abitanti abbandonarono gradualmente il borgo d'altura in quanto era più conveniente vivere lungo la costa e sfruttare anche le saline, la cui esistenza è documentata sin dal X°-XII° secolo e</p>

economica e sociale della popolazione muggesana nell'arco degli ultimi centocinquanta anni.

Nel 1921 l'annessione all'Italia. Infine, la dolorosa esperienza conseguente alla seconda guerra mondiale, che ha portato alla mutilazione di una parte rilevante del territorio amministrativo comunale, e pesanti condizionamenti territoriali imposti dall'essere a presidio di un difficile confine nazionale.

Le prospettive appaiono, ora, in rapida evoluzione per l'avvio di un processo di cambiamenti politici radicali nel campo delle relazioni internazionali. L'ipotesi di ingresso della Slovenia in Europa, con una conseguente modificazione della natura delle relazioni fra gli spazi e le popolazioni confinanti rimuoverà molti dei vincoli ereditati dal dopoguerra.

posizionate in corrispondenza dello sbocco a mare del torrente Rosandra. Nel periodo medioevale, quindi, il centro più importante della zona fu *Castrum Muglae* o *Monticula*, situato ove è ubicata l'attuale "Muggia Vecchia", che divenne feudo del Patriarca di Aquileia nel 931. Successivamente sorse e prosperò il "Borgo Lauro" ove si trova oggi l'attuale Muggia.

Dal 1202, quando vi approdò il doge Enrico Dandolo con i Crociati, si incominciò a pagare tributi a Venezia. Nella seconda metà del XIII secolo iniziarono le lotte per ottenere dal Patriarca di Aquileia la libera nomina del Podestà. Mentre l'autorità del Patriarca andava gradualmente scemando, aumentava via via l'influenza veneziana. Fu così che Muggia, che aveva subito la distruzione da parte dei Genovesi nel 1354 per aver partecipato alla guerra di Chioggia a fianco della Serenissima, nel 1420 manifestò atto di dedizione a Venezia, venendo così a trovarsi sul confine verso il territorio di Trieste, che era soggetto all'Austria. L'atto formale venne sottoscritto dal doge Tommaso Mocenigo nel palazzo Ducale. Base di assalti veneziani a Trieste, Muggia venne assediata anche dagli austriaci nel 1511 ma resistette eroicamente. Il Senato Veneto, in omaggio, decretò una fiera franca annuale. Ebbe così inizio una vicenda politica e culturale destinata a durare fino alla caduta della Serenissima Repubblica, nel 1797, e a segnare, in modo ancor perfettamente percepibile, lo spazio, la struttura culturale e molte delle vicende economiche e sociali della comunità muggesana. L'immagine urbana e l'architettura trasmettono in maniera particolarmente efficace questo retaggio: la basilica, unico edificio medievale conservatosi nella sua ultima ricostruzione in stile gotico-veneziano del 1467, e il superbo Leone

di San Marco, con libro chiuso, scolpito nel 1444 e collocato nella facciata del più volte ricostruito Palazzo dei Rettori, ne sono le più visibili testimonianze.

Caduta Venezia nel 1797, dopo la parentesi napoleonica, tra Austerlitz ed il congresso di Vienna, Muggia passò sotto il dominio austriaco. Da allora la storia della città si intreccia con l'ascesa di Trieste e lo sviluppo degli interessi strategici, commerciali e industriali dell'impero asburgico che ne privilegiano lo sviluppo. Ha inizio la storia cantieristica moderna, con lo "squero dei cadetti", il cantiere Tonello e, soprattutto, il cantiere di S. Rocco (inaugurato nel 1857), attività che continuerà, con intensità e vicende diverse, fino ad anni recenti. Sarà dunque la vicenda industriale-cantieristica a segnare, nell'arco degli ultimi centocinquanta anni, la storia economica e sociale della popolazione muggesana, popolazione nella quale si registra, sia nei censimenti austriaci che nei successivi decretati dal governo nazionale italiano, anche una secolare presenza slovena soprattutto nei borghi dell'entroterra.

A Muggia, dal punto di vista linguistico, si parlò per diversi secoli il Muglisano, idioma assai simile al Friulano e al Tergestino di radice Ladina. Dopo la dedizione a Venezia, il suddetto Muglisano venne gradualmente soppiantato dall'Istroveneto, tuttora vivo e vivace nel parlato quotidiano.

Con l'annessione della Venezia Giulia al Regno d'Italia (1921), la città di Muggia, rimasta ancora per poco nell'ambito dell'area amministrativa istriana, sarebbe poi passata al territorio amministrativo triestino con il R. Decreto n. 800 del 29 marzo 1923, anche in ragione dei crescenti rapporti economici e produttivi con il vicino capoluogo. Le locali tensioni nazionali del primo dopoguerra ed i successivi rivolgimenti politici italiani hanno pure segnato la vita cittadina con

	<p>l'affermarsi di correnti in opposizione al fascismo (1922-1943), maturate soprattutto negli ambienti della classe operaia, in città, e, in una certa misura, nei borghi dove si registra la presenza slovena, e successivamente confluite nella Resistenza quando Muggia subiva, similmente al resto dell'area alto-adriatica, l'occupazione nazista nell'ambito della Zona d'Operazioni del Litorale Adriatico. A riconoscimento del sacrificio di tanti concittadini, esempio di dignità civile e fierezza collettiva nella battaglia per la libertà, Muggia è stata decorata con la Medaglia d'argento al valor militare.</p> <p>Negli anni del secondo dopoguerra, dopo il periodo di occupazione jugoslava (1945), il territorio comunale di Muggia era attraversato dalla linea di demarcazione tra le due zone di occupazione militare, anglo-americana e jugoslava, della Venezia Giulia (1945-1947) e successivamente da quella delimitante la Zona A e la Zona B del Territorio libero di Trieste (1947-1954). La linea di demarcazione, modificata con il Memorandum di Londra del 1954, sarebbe poi definitivamente diventata confine di stato fra Italia e Jugoslavia con il Trattato di Osimo (1975).</p> <p>Demarcazioni e confini, conseguenti alla seconda guerra mondiale, hanno prodotto la perdita di una quota rilevante del territorio amministrativo comunale, il conseguente esodo in Italia di una parte consistente della popolazione ivi presente, e gravi condizionamenti imposti dall'essere a ridosso di una frontiera fra l'Occidente e la Jugoslavia comunista.</p> <p>L'evoluzione della situazione postbellica ha inoltre determinato, per Muggia come del resto per Trieste, un progressivo passaggio dall'esser centro industriale all'essere centro di servizi,</p>
--	---

	<p>ridefinendo quindi in tal modo anche le caratteristiche sociali ed economiche del territorio.</p> <p>A seguito della caduta del muro di Berlino e ai radicali cambiamenti politici europei che hanno coinvolto anche la ex Jugoslavia, l'avvio di un ampio moto di rinnovamento nel campo delle relazioni internazionali, dovuto anche al successivo processo di adesione all'Unione Europea delle nuove Repubbliche di Slovenia e Croazia, costitui e costituisce un radicale cambio di prospettive. La comune appartenenza alla casa europea consente al comune di Muggia di rivestire, oggi più che mai, un ruolo di cerniera fra la città di Trieste e quella penisola istriana, di cui ha sempre orgogliosamente fatto parte, e nella quale, attualmente, pur essendo prevalente la presenza di Sloveni e Croati, continua a esistere una significativa comunità italiana autoctona.</p>
--	--

<p>Art. 1 - Autonomia del Comune</p> <p>Il Comune di Muggia è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.</p> <p>Rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto della Costituzione, delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica Italiana.</p> <p>Rappresenta la comunità muggesana nei rapporti con lo Stato, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.</p> <p>E' ente democratico, con caratteristiche particolari dovute alla posizione geografica, al passato storico e culturale ed alla convivenza tra la comunità italiana e le altre etnie</p>	<p>Art. 1 - Autonomia del Comune</p> <p>Il Comune di Muggia è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.</p> <p>Rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto della Costituzione, delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica Italiana.</p> <p>Rappresenta la comunità muggesana nei rapporti con lo Stato, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.</p> <p>È ente democratico, che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà, con caratteristiche particolari dovute alla posizione geografica, al passato storico e</p>
--	--

presenti sul territorio, che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà.

Il Comune di Muggia ha autonomia statutaria, normativa, finanziaria, impositiva, organizzativa ed amministrativa.

E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Concorre, inoltre, al processo di riconoscimento agli enti locali di uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione di responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale.

Svolge le proprie funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale. Favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività' dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Il Comune di Muggia valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale, nonché il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale.

culturale ed alla convivenza tra la comunità italiana, quella slovena nonché tra le altre comunità presenti sul territorio.

Il Comune di Muggia ha autonomia statutaria, normativa, finanziaria, impositiva, organizzativa ed amministrativa.

E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Concorre, inoltre, al processo di riconoscimento agli enti locali di uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione di responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale.

Svolge le proprie funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale. Favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività' dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Il Comune di Muggia valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale, nonché il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale.

Art. 2 Finalità e funzioni

Il Comune di Muggia esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

Ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa, organizzativa, politica, economica e sociale dell'ente, sostenendo e valorizzando a tal fine l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni, nonché garantendo l'accessibilità alle informazioni relative l'attività svolta o quella cui esso comunque prende parte.

Il Comune di Muggia valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, sostenendo la compartecipazione dell'iniziativa imprenditoriale privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, compatibilmente con le risorse ambientali. Promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento anche in considerazione della vocazione turistica della cittadina.

Tutela la salute e la sicurezza dei cittadini e si adopera per salvaguardare, altresì, la coesistenza delle diverse specie viventi.

Finalizza la propria azione alla

Art. 2 Finalità e funzioni

Il Comune di Muggia esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale e alla tutela dell'ambiente non attribuiti espressamente per legge allo Stato o ad altri enti territoriali.

Concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione sovracomunale.

Attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

Ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa, organizzativa, politica, economica e sociale dell'ente, sostenendo e valorizzando a tal fine l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni, nonché garantendo l'accessibilità alle informazioni relative l'attività svolta o quella cui esso comunque prende parte.

Il Comune di Muggia valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, sostenendo la compartecipazione dell'iniziativa imprenditoriale privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, compatibilmente con le risorse ambientali. Promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento anche in considerazione della vocazione turistica della cittadina.

Tutela la salute e la sicurezza dei cittadini e si adopera per salvaguardare, altresì, la coesistenza delle diverse specie viventi.

Il Comune di Muggia riconosce

rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui ed alla promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale, favorendo il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con Comuni esteri e la partecipazione ad associazioni perseguenti tali finalità.

Il Comune riconosce e tutela le esigenze della comunità slovena e delle altre comunità storicamente esistenti sul territorio, rispettandone le peculiarità religiose e culturali, a tal fine promuovendo iniziative o, comunque, collaborando con la Regione e gli altri enti locali.

Il Comune di Muggia ispira, altresì, la propria azione al perseguimento delle seguenti finalità:

a) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

b) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale, anche mediante l'adozione di provvedimenti atti a prevenire e/o combattere il verificarsi di fenomeni di degrado sociale;

c) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione ed in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani;

l'accesso all'acqua come diritto universale e inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico.

Il Comune di Muggia conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

Finalizza la propria azione alla rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui ed alla promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale, favorendo il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con Comuni esteri e la partecipazione ad associazioni perseguenti tali finalità.

Il Comune riconosce e tutela le esigenze della comunità slovena, riferendosi alle Leggi Nazionali n. 482/99 e n. 38/01, all'art. 6 della Costituzione italiana e alla legge regionale n. 26/2007, e delle altre comunità storicamente esistenti sul territorio, rispettandone le peculiarità religiose e culturali, a tal fine promuovendo iniziative o, comunque, collaborando con la Regione e gli altri enti locali.

Il Comune di Muggia ispira, altresì, la propria azione al perseguimento delle seguenti finalità:

a) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

b) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale, anche mediante l'adozione di provvedimenti atti a prevenire e/o combattere il verificarsi di fenomeni di degrado

d) attuazione coordinata con lo Stato e la Regione di iniziative e di interventi in materia di assistenza, integrazione sociale e tutela delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana, nonché valorizzazione delle risorse e delle attività culturali, formative e di ricerca e promozione, nel rispetto delle diverse autonomie, delle più ampie collaborazioni con l'Università degli Studi di Trieste, il Provveditorato agli Studi di Trieste e le istituzioni culturali statali, regionali e locali;

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori del turismo, dell'artigianato, della piccola industria, della pesca e della maricoltura;

h) promozione di iniziative atte a favorire l'accesso al lavoro, soprattutto da parte dei giovani, creando basi di contatto, incentivando ed incoraggiando rapporti con le realtà economico-imprenditoriali.

sociale;

c) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione ed in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani;

d) attuazione coordinata con lo Stato e la Regione di iniziative e di interventi in materia di assistenza, integrazione sociale e tutela delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana, nonché valorizzazione delle risorse e delle attività culturali, formative e di ricerca e promozione, nel rispetto delle diverse autonomie, delle più ampie collaborazioni con l'Università degli Studi di Trieste, il Provveditorato agli Studi di Trieste, l'ufficio scolastico regionale e le istituzioni culturali statali, regionali e locali;

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori del turismo, dell'artigianato, della piccola industria, della pesca e della maricoltura;

h) promozione di iniziative atte a favorire l'accesso al lavoro, soprattutto da parte dei giovani, creando basi di contatto, incentivando ed incoraggiando rapporti con le realtà economico-imprenditoriali del territorio.

Art. 3 Territorio e Sede comunale

Il territorio del Comune di Muggia si estende per 13,44 kmq, confina a nord e ad ovest con il mare Adriatico, ad est con i Comuni di Trieste e San Dorligo della Valle ed a sud con la Repubblica di Slovenia.

Il Comune di Muggia ha sede nel palazzo di Piazza Marconi n. 1. Possono essere istituiti uffici comunali distaccati in altre zone o frazioni del Comune.

Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 3 Territorio e Sede comunale

Il territorio del Comune di Muggia si estende per 13,44 kmq, confina a nord e ad ovest con il mare Adriatico, ad est con i Comuni di Trieste e San Dorligo della Valle-Dolina ed a sud con la Repubblica di Slovenia.

Il Comune di Muggia ha sede nel palazzo di Piazza Marconi n. 1. Possono essere istituiti uffici comunali distaccati in altre zone o frazioni del Comune.

Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Il Comune rispetta la toponomastica originaria quale patrimonio essenziale e distintivo della comunità.

<p>Art. 5 Programmazione e Cooperazione</p> <p>Il Comune di Muggia persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.</p> <p>Il Comune di Muggia ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Trieste, con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con quelle di Alpe Adria.</p>	<p>Art. 5 Programmazione e Cooperazione</p> <p>Il Comune di Muggia persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio e nello spirito della cooperazione transfrontaliera.</p>
<p>Art. 6 Statuto comunale</p> <p>Il Comune di Muggia determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.</p> <p>Lo Statuto è adottato, modificato ed abrogato in tutto o in parte dal Consiglio comunale con le maggioranze e secondo le procedure stabilite dalla legge.</p> <p>La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. In ogni caso l'efficacia della deliberazione di abrogazione sarà subordinata a quella di adozione del nuovo Statuto.</p> <p>Le proposte di modifica o abrogazione respinte dal Consiglio comunale, non possono essere ripresentate se non dopo che siano decorsi almeno 18 mesi dalla data di adozione della relativa deliberazione.</p> <p>Lo Statuto e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'organo di controllo.</p> <p>Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale e viene portato a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione.</p>	<p>Art. 6 Statuto comunale</p> <p>Il Comune di Muggia determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.</p> <p>Lo Statuto è adottato, modificato ed abrogato in tutto o in parte dal Consiglio comunale con le maggioranze e secondo le procedure stabilite dalla legge.</p> <p>La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. In ogni caso l'efficacia della deliberazione di abrogazione sarà subordinata a quella di adozione del nuovo Statuto.</p> <p>Le proposte di modifica o abrogazione respinte dal Consiglio comunale, non possono essere ripresentate se non dopo che siano decorsi almeno 18 mesi dalla data di adozione della relativa deliberazione.</p> <p>Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, il presente Statuto viene redatto in lingua italiana e tradotto in lingua slovena.</p> <p>Lo Statuto e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'organo di controllo.</p> <p>Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale e viene portato a conoscenza della popolazione</p>

	attraverso idonei mezzi di informazione.
--	--

<p>Art. 8 Albo Pretorio</p> <p>Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento.</p> <p>Il Segretario Generale cura, avvalendosi dei Messi Comunali, la tenuta dell'Albo Pretorio e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.</p>	<p>Art. 8 Albo Pretorio</p> <p>L'albo pretorio è lo strumento dedicato alla pubblicazione degli atti destinati per legge, regolamento o altra disposizione comunale, alla conoscenza pubblica.</p> <p>Ai sensi della legge n.69 del 18 giugno 2009, è istituito l'albo pretorio on line ospitato dal sito internet dell'amministrazione comunale.</p> <p>Per una migliore conoscibilità degli atti viene conservato un apposito spazio per l'affissione cartacea dei documenti che non ha, in ogni caso, effetto ai fini della pubblicazione.</p> <p>Il Segretario Generale cura, avvalendosi dei Messi Comunali, la tenuta dell'Albo Pretorio e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.</p>
--	---

ART. 11 BIS – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale ha un Presidente ed un Vicepresidente eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Non può essere eletto il Sindaco in carica.

Qualora nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza assoluta richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza relativa dei voti.

In caso di parità di voti verrà proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio; i casi di cessazione anticipata e le modalità di dichiarazione sono previsti e disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa loro per effetto della carica rivestita.

Art. 12 Presidente del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco ne assume le funzioni il Vice Sindaco così come disciplinato dalla L.R. 19/2013.

ART. 11 TER – FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio espleta i suoi compiti con imparzialità e nel rispetto delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri così come riconosciuti dalla normativa statale, regionale e comunale.

Egli esercita le seguenti funzioni:

- A) rappresenta il Consiglio comunale;
- B) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- C) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- D) assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
- E) concede la parola;
- F) proclama il risultato delle votazioni;
- G) esercita poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari, nei limiti previsti dalle leggi;
- H) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Generale;
- I) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- L) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- M) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- N) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti del Comune.

Art. 13 Funzioni del Presidente del Consiglio

Il Sindaco nella sua veste di Presidente del Consiglio espleta i suoi compiti con imparzialità e nel rispetto delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri così come riconosciuti dalla normativa statale, regionale e comunale.

Egli esercita le seguenti funzioni:

- A) rappresenta il Consiglio comunale;
- B) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- C) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- D) assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
- E) concede la parola;
- F) proclama il risultato delle votazioni;
- G) esercita poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari, nei limiti previsti dalle leggi;
- H) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Generale;
- I) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- L) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- M) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- N) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti del Comune.

Art. 12 Elezione, composizione e durata

Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.

L'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio comunale, la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio o ad un numero di sedute superiore al 70% di quelle svoltesi durante l'anno solare.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con deliberazione.

A tal fine il Presidente del Consiglio, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, dopo aver accertato la mancata partecipazione da parte di uno o più consiglieri al numero di sedute consiliari consecutive o alla percentuale minima annua indicate al precedente comma 3, provvede a comunicare per iscritto al consigliere interessato l'avvenuto avvio nei suoi confronti del procedimento amministrativo di decadenza, invitandolo a formulare eventuali osservazioni e a fornire gli elementi probatori che intende far valere a giustificazione delle proprie assenze.

Il consigliere deve far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Consiglio e consegnata al protocollo dell'ente.

Il Presidente del Consiglio, entro i 20 (venti) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, convoca il Consiglio comunale, iscrivendo all'ordine del giorno la proposta deliberativa di decadenza.

Il Consiglio comunale, verificata la regolarità del procedimento

Art. 14 Elezione, composizione e durata

Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.

L'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio comunale, la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio o ad un numero di sedute superiore al 50% di quelle svoltesi durante l'anno solare.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con deliberazione.

A tal fine il Presidente del Consiglio, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, dopo aver accertato la mancata partecipazione da parte di uno o più consiglieri al numero di sedute consiliari consecutive o alla percentuale minima annua indicate al precedente comma 3, provvede a comunicare per iscritto al consigliere interessato l'avvenuto avvio nei suoi confronti del procedimento amministrativo di decadenza, invitandolo a formulare eventuali osservazioni e a fornire gli elementi probatori che intende far valere a giustificazione delle proprie assenze.

Il consigliere deve far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Consiglio e consegnata al protocollo dell'ente.

Il Presidente del Consiglio, entro i 20 (venti) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, convoca il Consiglio comunale, iscrivendo all'ordine del giorno la proposta deliberativa di decadenza.

Il Consiglio comunale, verificata

amministrativo avviato e sentite le cause giustificative da parte del consigliere interessato, delibera definitivamente sulla decadenza in seduta pubblica con votazione a schede segrete con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Il consigliere interessato alla pronuncia dopo aver esposto le proprie ragioni esce dall'aula e rientra al momento della proclamazione dell'esito della votazione.

La deliberazione di decadenza deve essere notificata al consigliere dichiarato decaduto entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'adozione.

Nella prima seduta successiva a quella in cui è stata deliberata la decadenza, il Consiglio deve provvedere alla surrogazione del consigliere decaduto.

la regolarità del procedimento amministrativo avviato e sentite le cause giustificative da parte del consigliere interessato, delibera definitivamente sulla decadenza in seduta pubblica con votazione a schede segrete con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Il consigliere interessato alla pronuncia dopo aver esposto le proprie ragioni esce dall'aula e rientra al momento della proclamazione dell'esito della votazione.

La deliberazione di decadenza deve essere notificata al consigliere dichiarato decaduto entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'adozione.

Nella prima seduta successiva a quella in cui è stata deliberata la decadenza, il Consiglio deve provvedere alla surrogazione del consigliere decaduto.

Art. 14 Prima seduta del Consiglio

La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

E' presieduta dal Consigliere Anziano o, in caso di sua assenza, impedimento o altri casi simili, dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco e poi prosegue con l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, con le modalità previste dall'art. 11 bis.

Il Presidente del Consiglio, appena eletto, assume le sue funzioni.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte dello stesso

Art. 16 Prima seduta del Consiglio

La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

E' presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza, impedimento o altri casi simili, dal Consigliere anziano.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti a cui fanno seguito gli altri adempimenti di legge.

<p>della composizione della Giunta, con la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli eventuali altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.</p>	
--	--

Art. 15 Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

Il Sindaco, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il proprio mandato politico-amministrativo.

Ciascun consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale, eventuali integrazioni, adeguamenti e modifiche.

La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, qualora si renda necessario integrare e/o aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata, anche in relazione ad eventuali esigenze e problematiche emerse in ambito locale.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la presentazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento presentato in Consiglio comunale costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Sindaco presenta al Consiglio comunale una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche; al termine del mandato amministrativo presenta, invece, il documento di rendicontazione sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche per la relativa approvazione.

Art. 17 Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

Il Sindaco, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il proprio mandato politico-amministrativo.

Ciascun consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale, eventuali integrazioni, adeguamenti e modifiche.

La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, qualora si renda necessario integrare e/o aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata, anche in relazione ad eventuali esigenze e problematiche emerse in ambito locale.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la presentazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento presentato in Consiglio comunale costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Sindaco presenta al Consiglio comunale una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche; al termine del mandato amministrativo presenta, invece, il documento di rendicontazione sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche per la relativa approvazione.

Art. 16 Funzionamento ed adunanze del Consiglio

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e per quella delle deliberazioni;
- d) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
- e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie e di mezzi per il funzionamento, che ne disciplina, altresì, la gestione e le modalità di impiego.

Il regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni

Art. 18 Funzionamento ed adunanze del Consiglio

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e per quella delle deliberazioni;
- d) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
- e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie e di mezzi per il funzionamento, che ne disciplina, altresì, la gestione e le modalità di impiego.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Art. 17 Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti, la cui composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni sono determinati dal regolamento di cui all'articolo precedente.

Le commissioni hanno poteri consultivi in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

Art. 19 Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti, la cui composizione, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni sono determinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 18 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari straordinarie, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e/o di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e/o di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione e la relativa designazione viene effettuata secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

La deliberazione di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 20 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari straordinarie, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e/o di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e/o di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione e la relativa designazione viene effettuata secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

La deliberazione di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 22 Attribuzioni, funzioni e competenze

La Giunta è organo di impulso e collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, che, in base alle norme di legge o del presente Statuto, non siano riservati o rientrino nelle competenze di altri organi o soggetti. Verifica, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

La Giunta, inoltre, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio gli atti di natura regolamentare;
- b) elabora le linee di indirizzo e promuove le proposte di provvedimenti da sottoporre alla disamina ed alla decisione del Consiglio;
- c) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati da norme legislative o regolamentari ai responsabili dei servizi del Comune;
- d) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
- e) modifica le tariffe vigenti ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) determina i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone fisiche;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento dei servizi e degli uffici nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di

Art. 24 Attribuzioni, funzioni e competenze

La Giunta è organo di impulso e collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, che, in base alle norme di legge o del presente Statuto, non siano riservati o rientrino nelle competenze di altri organi o soggetti. Verifica, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

La Giunta, inoltre, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio gli atti di natura regolamentare;
- b) elabora le linee di indirizzo e promuove le proposte di provvedimenti da sottoporre alla disamina ed alla decisione del Consiglio;
- c) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati da norme legislative o regolamentari ai responsabili dei servizi del Comune;
- d) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
- e) modifica le tariffe vigenti ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) determina i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone fisiche;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento dei servizi e degli uffici nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di

<p>lasciti testamentari e donazioni; i) approva gli accordi di contrattazione decentrata; l) decide la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione o la definizione delle liti, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al successivo art. 26 c. 4; m) svolge ogni altra attività ed elabora, determina od approva ogni altro atto non rientrante tra le competenze od attribuzioni di altri organi o soggetti. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.</p>	<p>lasciti testamentari e donazioni; i) approva gli accordi di contrattazione decentrata; l) decide la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione o la definizione delle liti, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al successivo art. 26 c. 4; m) svolge ogni altra attività ed elabora, determina od approva ogni altro atto non rientrante tra le competenze od attribuzioni di altri organi o soggetti. La Giunta riferisce, in apposita seduta da svolgersi entro e non oltre il 20 dicembre di ogni anno, al Consiglio sulla propria attività, fatti salvi i normali adempimenti di legge previsti.</p>
--	---

Art. 23 Composizione, nomina, revoca e durata in carica

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori comunque non superiore a quello massimo previsto dalla legge, compreso il Vice-Sindaco.

Il Sindaco determina il numero degli assessori di cui intende avvalersi nel corso del mandato, nomina il Vice-Sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio comunale e li presenta nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni.

Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; può, tuttavia, essere nominato anche un assessore esterno al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può rideterminare il numero degli assessori e revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo contestualmente alla nomina dei sostituti e dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. La rideterminazione e la revoca sono sinteticamente motivate.

Il Sindaco provvede, inoltre, alla sostituzione degli assessori dimissionari entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Oltre ai casi previsti dalla legge, gli assessori decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive della Giunta o ad un numero di sedute superiore al 70% di quelle svoltesi durante l'anno solare.

La decadenza viene motivatamente pronunciata dal Sindaco, il quale provvede alla contestuale nomina del sostituto dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli

Art. 25 Composizione, nomina, revoca e durata in carica

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori comunque non superiore a quello massimo previsto dalla legge, compreso il Vice-Sindaco.

Il Sindaco determina il numero degli assessori di cui intende avvalersi nel corso del mandato, nomina il Vice-Sindaco tra i consiglieri eletti e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio comunale e li presenta nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni.

Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono essere tuttavia nominati fino al 50% arrotondato all'unità superiore, assessori esterni al consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, dotati di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può rideterminare il numero degli assessori e revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo contestualmente alla nomina dei sostituti e dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. La rideterminazione e la revoca sono sinteticamente motivate.

Il Sindaco provvede, inoltre, alla sostituzione degli assessori dimissionari entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Oltre ai casi previsti dalla legge, gli assessori decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive della Giunta o ad un numero di sedute superiore al 10% di quelle svoltesi durante l'anno solare.

La decadenza viene motivatamente pronunciata dal Sindaco, il quale provvede alla contestuale nomina del sostituto dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli

assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

I soggetti che a norma di legge non possono far parte della Giunta Comunale non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni od interni all'ente, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge e quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all'atto dell'insediamento verifica la sussistenza in capo ai propri componenti dei requisiti di cui al precedente comma 3).

Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute ed ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari ed intervenire nelle discussioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto, inoltre, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato.

Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

La Giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale, fatta eccezione per i casi di revoca da parte del Sindaco.

assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

I soggetti che a norma di legge non possono far parte della Giunta Comunale non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni od interni all'ente, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge e quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all'atto dell'insediamento verifica la sussistenza in capo ai propri componenti dei requisiti di cui al precedente comma 3).

Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute ed ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari ed intervenire nelle discussioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto, inoltre, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato.

Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

La Giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale, fatta eccezione per i casi di revoca da parte del Sindaco.

Art. 25 Elezione, funzioni e competenze

Il Sindaco è eletto democraticamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente. Ha la rappresentanza generale del Comune e può delegare alcune delle proprie funzioni o parte di esse ai singoli assessori. Sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività. Impartisce direttive in forma scritta o verbale al Direttore Generale (ove esista), al Segretario Generale, ai dirigenti (ove esistano), ed ai responsabili dei servizi e degli uffici per l'attuazione degli indirizzi di governo.

Dirige i lavori della Giunta comunale ed ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo in ordine all'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune.

Relaziona al Consiglio comunale, all'inizio di ogni quadrimestre, sull'attività generale dell'Amministrazione comunale, sull'andamento dei servizi e uffici e sull'operato del Direttore Generale ove esista.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti, pronunciando la seguente formula: **"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini"**.

Art. 27 Elezione, funzioni e competenze

Il Sindaco è eletto democraticamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente. Ha la rappresentanza generale del Comune e può delegare alcune delle proprie funzioni o parte di esse ai singoli assessori. Sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività. Impartisce direttive in forma scritta o verbale, ai dirigenti e ai facenti funzioni, per l'attuazione degli indirizzi di governo.

Dirige i lavori della Giunta comunale ed ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo in ordine all'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune.

Relaziona al Consiglio comunale, all'inizio di ogni semestre, sull'attività del Comune all'interno dell'UTI e sulle conferenze dei servizi salvo situazioni di particolare urgenza.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti, pronunciando la seguente formula: **"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini"**.

<p>Art. 26 Attribuzioni di amministrazione, vigilanza ed organizzazione</p> <p>Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite nel presente Statuto, nel regolamento sul funzionamento del Consiglio e/o determinate informalmente dalla Giunta stessa.</p> <p>Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.</p> <p>Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura, salvo che non sia diversamente stabilito da norme legislative o regolamentari.</p> <p>In caso di necessità ed urgenza il Sindaco decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.</p> <p>Informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi di ogni mezzo idoneo.</p> <p>Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni acquisisce direttamente presso tutti i servizi e gli uffici comunali le informazioni e gli atti, anche riservati.</p> <p>Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore Generale (ove esista) o del Segretario Generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.</p> <p>Esercita poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi.</p>	<p>Art. 28 Attribuzioni di amministrazione, vigilanza ed organizzazione</p> <p>Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite nel presente Statuto, nel regolamento sul funzionamento del Consiglio e/o determinate informalmente dalla Giunta stessa.</p> <p>Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma dandone comunicazione al Consiglio alla prima convocazione utile.</p> <p>Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura, salvo che non sia diversamente stabilito da norme legislative o regolamentari.</p> <p>In caso di necessità ed urgenza il Sindaco decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.</p> <p>Informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi di ogni mezzo idoneo.</p> <p>Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni acquisisce direttamente presso tutti i servizi e gli uffici comunali le informazioni e gli atti, anche riservati.</p> <p>Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.</p> <p>Esercita poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi.</p>
--	---

Art. 29 Deleghe ed incarichi

Il Sindaco può assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega deve essere rilasciato in forma scritta a pena di nullità ed indicare l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti e contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento con l'osservanza delle modalità stabilite per il conferimento.

Il conferimento e la revoca delle deleghe sono portati a conoscenza dei consiglieri e dei cittadini con mezzi idonei.

Il Sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di funzioni o di competenze e non consentono in alcun modo l'adozione di atti amministrativi ad efficacia esterna.

Art. 30 Deleghe ed incarichi

Il Sindaco può assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega deve essere rilasciato in forma scritta a pena di nullità ed indicare l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti e contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento con l'osservanza delle modalità stabilite per il conferimento.

Il conferimento e la revoca delle deleghe sono portati a conoscenza dei consiglieri nella prima seduta del Consiglio utile e successivamente alla cittadinanza con mezzi idonei.

Il Sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di funzioni o di competenze e non consentono in alcun modo l'adozione di

Non è consentita la mera delega di firma.	atti amministrativi ad efficacia esterna. Non è consentita la mera delega di firma.
---	--

Art. 35 Associazioni e volontariato

Il Comune di Muggia riconosce e promuove le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio comunale con fini sociali, culturali e sportivi, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale.

Il Comune di Muggia promuove in particolare le forme di volontariato, al fine di coinvolgere la popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare dei soggetti maggiormente esposti a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

A tal fine il Comune:

- a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni (e simili) aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, con esclusione dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, attraverso l'erogazione di contributi, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate, la messa a disposizione di strutture, beni o servizi ed altre forme di incentivazione, secondo le norme del relativo regolamento;
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni (e simili) all'attività di programmazione dell'Ente e di rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- c) può affidare alle associazioni (e simili) regolarmente costituite l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative ed in generale di interesse pubblico da gestire in forma coordinata con l'Ente o in sostituzione ad esso;
- d) coinvolge le associazioni (e simili) nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali, culturali e sportive;
- e) può attivare con le associazioni (e simili) forme di collaborazione per l'attuazione di progetti, studi e simili.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare

Art. 36 Associazioni e volontariato

Il Comune di Muggia riconosce e promuove le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio comunale con fini sociali, culturali e sportivi, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale.

Il Comune di Muggia promuove in particolare le forme di volontariato, al fine di coinvolgere la popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare dei soggetti maggiormente esposti a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

A tal fine il Comune, anche attraverso l'istituzione di apposite consulte con specifici regolamenti:

- a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni (e simili) aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, con esclusione dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, attraverso l'erogazione di contributi, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate, la messa a disposizione di strutture, beni o servizi ed altre forme di incentivazione, secondo le norme del relativo regolamento;
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni (e simili) all'attività di programmazione dell'Ente e di rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- c) può affidare alle associazioni (e simili) regolarmente costituite l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative ed in generale di interesse pubblico da gestire in forma coordinata con l'Ente o in sostituzione ad esso;
- d) coinvolge le associazioni (e simili) nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali, culturali e sportive;
- e) può attivare con le associazioni (e simili) forme di collaborazione per l'attuazione di progetti, studi e simili.

attività di collaborazione con esso, le associazioni (e simili) devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste nel presente Statuto e nel regolamento relativo, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni (e simili) operanti nel Comune, in possesso dei requisiti suindicati, possono essere iscritte, su istanza e previo deposito dello Statuto e dell'Atto costitutivo e comunicazione della sede e del nominativo del legale rappresentante, in apposito registro delle associazioni tenuto presso la sede comunale.

Non è ammessa l'iscrizione di associazioni (e simili) segrete o aventi caratteristiche contrastanti con i principi stabiliti dalla Costituzione, dalle disposizioni legislative e normative vigenti e dal presente Statuto.

f) promuove l'attività ed i programmi delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, associazioni ed altri enti sloveni presenti sul territorio, assicurando la trasmissione di comunicazioni istituzionali nel rispetto delle Leggi Nazionali n.482/99 e n. 38/01 e della L.R. n. 26/2007.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con esso, le associazioni (e simili) devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste nel presente Statuto e nel regolamento relativo, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni (e simili) operanti nel Comune, in possesso dei requisiti suindicati, possono essere iscritte, su istanza e previo deposito dello Statuto e dell'Atto costitutivo e comunicazione della sede e del nominativo del legale rappresentante, in apposito registro delle associazioni tenuto presso la sede comunale.

Non è ammessa l'iscrizione di associazioni (e simili) segrete o aventi caratteristiche contrastanti con i principi stabiliti dalla Costituzione, dalle disposizioni legislative e normative vigenti e dal presente Statuto.

Art. 36 Consulte tecniche di settore

Il Comune può promuovere ed istituire, disciplinandone con apposito atto la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti o temporanee delle associazioni (e simili), al fine di garantire all'amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività.

Art. 37 Consulte di settore

Il Comune può promuovere ed istituire, disciplinandone con apposito atto la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti o temporanee delle associazioni (e simili), al fine di garantire all'amministrazione il supporto nei principali settori di attività.

Art. 37 Consultazioni

Il Comune può indire consultazioni della popolazione su determinati argomenti, anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

Le forme e le modalità di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 38 Petizioni

Qualunque soggetto portatore di interessi collettivi o diffusi, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi singolarmente o in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La petizione deve essere indirizzata al Sindaco e consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il Sindaco provvede con tempestività a trasmettere copia della petizione ai capigruppo consiliari ed a sottoporre la stessa alla disamina del soggetto competente entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento, affinché possa pronunciarsi in merito.

La decisione dell'organo competente è recepita in apposito provvedimento deliberativo o determinativo, il quale, unitamente al testo della petizione, è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio, nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e normative.

Art. 38 Petizioni

Qualunque soggetto portatore di interessi collettivi o diffusi o comunque rappresentativo di un gruppo significativo di cittadini, può rivolgersi agli organi dell'Amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o della collettività locale o per esporre esigenze di natura collettiva riguardanti la competenza comunale.

Le petizioni sono disciplinate dal regolamento sugli istituti di partecipazione.

Art. 39 Proposte di iniziativa popolare

Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 1/6 possono presentare al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza degli organi dell'Ente, con esclusione di quelli riguardanti le seguenti materie:

- a) tariffe, tributi, contribuzioni e bilancio;
- b)** statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti e criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- c)** la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;
- d) espropriazioni per pubblica utilità;
- e) indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- f) materie nelle quali l'Amministrazione deve esprimersi a norma ed entro termini di legge;
- g) strumenti di pianificazione;
- h) altri atti specificatamente esclusi della legge;

Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, nonché i termini, le modalità e le procedure di disamina da parte degli organi competenti sono disciplinati dal regolamento sulla consultazione popolare e referendum.

Art. 39 Proposte di iniziativa popolare a voto consiliare

L'iniziativa popolare a voto consiliare è lo strumento tramite il quale i cittadini esercitano l'iniziativa di proposta di un atto amministrativo di competenza degli organi dell'ente.

Le iniziative sono disciplinate dal regolamento sugli istituti di partecipazione.

Art. 40 Referendum comunali

Con apposito regolamento vengono disciplinate le modalità e le procedure di indizione di referendum consultivi in ordine a materie di

Art. 40 Referendum comunali

Nel regolamento sugli istituti di partecipazione vengono disciplinate le modalità e le procedure di indizione di referendum consultivi in ordine a

competenza comunale, allo scopo di acquisire il parere della popolazione.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di contribuzioni e di bilancio, di attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum negli ultimi 2 (due) anni.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti e criteri generali in materia di ordinamento dei servizi e degli uffici;
- b) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- c) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni;
- d) espropriazioni per pubblica utilità;
- e) indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- f) materie nelle quali l'Amministrazione deve esprimersi a norma ed entro termini di legge;
- g) strumenti di pianificazione;
- h) altri atti specificatamente esclusi della legge.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

materie di competenza comunale, allo scopo di acquisire il parere della popolazione.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di contribuzioni e di bilancio, di attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum negli ultimi 2 (due) anni.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti e criteri generali in materia di ordinamento dei servizi e degli uffici;
- b) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- c) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni;
- d) espropriazioni per pubblica utilità;
- e) indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- f) materie nelle quali l'Amministrazione deve esprimersi a norma ed entro termini di legge;
- g) strumenti di pianificazione;
- h) altri atti specificatamente esclusi della legge.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Art. 41 Diritto di partecipazione e d'accesso

I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi.

I portatori di un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che

Art. 41 Consultazioni

Il Comune può indire consultazioni della popolazione su determinati argomenti, anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

Le forme e le modalità di tali consultazioni sono stabilite nel

<p>incidono su loro situazioni giuridiche soggettive ed hanno diritto di accesso agli atti amministrativi.</p> <p>I diritti di cui al presente articolo si esercitano nei limiti, tempi e modalità previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia.</p>	<p>regolamento disciplinante gli istituti di partecipazione.</p>
---	--

<p>Art. 42 Diritto di informazione</p> <p>Gli atti dell'amministrazione, salve le ipotesi previste dalla legge e dai regolamenti, sono pubblici e devono essere idoneamente pubblicizzati mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, ovvero, se aventi destinatario determinato, mediante notifica o altro mezzo idoneo a garantirne la conoscenza.</p> <p>L'affissione viene curata dal Segretario Generale che si avvale dei Messi comunali, mentre alla notifica o alla comunicazione all'interessato, provvede il responsabile del relativo procedimento.</p>	<p>Art. 42 Diritto di partecipazione</p> <p>I portatori di un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive.</p> <p>I diritti di cui al presente articolo si esercitano nei limiti, tempi e modalità previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia.</p>
---	---

<p>Art. 43 Istanze</p> <p>Qualsiasi soggetto, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a problemi o aspetti dell'attività amministrativa di carattere sociale, economico e ambientale, che abbiano rilevante interesse per la collettività, consegnando apposita richiesta scritta all'Ufficio Protocollo.</p> <p>Il Sindaco, riscontrata la rilevanza sociale di quanto richiesto secondo un criterio di ragionevole equilibrio tra l'esigenza di soddisfare la richiesta di informazione e la salvaguardia del buon andamento dell'amministrazione, acquisite le necessarie informazioni, fornirà gli opportuni chiarimenti.</p>	<p>Art. 43 Diritto di accesso</p> <p>L'Amministrazione, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento dei fini istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e al dibattito pubblico, da piena applicazione alle disposizioni inerenti l'"accesso documentale", l'"accesso civico", l'"accesso civico generalizzato" e ogni altra forma di accesso prevista dalla legge.</p> <p>I diritti di cui al presente articolo si esercitano nei limiti, tempi e modalità previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia con particolare attenzione alle limitazioni previste dal legislatore per la tutela dei diritti dei terzi e alle disposizioni sulla privacy.</p>
--	---

Art. 43 bis - Informazione

L'Amministrazione, al fine di assicurare la più ampia informazione relativamente al proprio operato, predispone i necessari strumenti informativi, tra cui il ricorso alla stampa, alla pubblicazione di appositi notiziari o bollettini

Art. 44 - Informazione

L'Amministrazione assicura la più ampia informazione relativamente al proprio operato e alle problematiche di maggiore rilievo per la propria comunità, utilizzando ogni strumento idoneo e dando priorità all'utilizzo degli strumenti informatici di comunicazione.

CAPO II - Il Difensore Civico**Art. 44 Funzioni**

E' istituito l'ufficio del Difensore Civico per le finalità di cui alle vigenti norme di legge.

Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione, secondo le norme dell'apposito regolamento.

Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti ed ha il compito di intervenire presso gli organi, i servizi e gli uffici del Comune, di propria iniziativa o su istanza di parte, allo scopo di garantire l'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini, nel caso gli stessi siano stati violati.

Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga al suo ufficio e deve garantire l'apertura dell'Ufficio al pubblico almeno per un giorno alla settimana.

Il Difensore Civico prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: **"Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della Costituzione, delle leggi, dello**

SOPPRESSI GLI ARTICOLI SUL DIFENSORE CIVICO

Statuto e dei regolamenti del Comune".

Art. 45 Facoltà e prerogative

L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessari allo svolgimento dell'incarico.

Il Difensore Civico ha diritto di consultare e di ottenere senza formalità dal Segretario Generale, dai dirigenti (ove esistano) e dai responsabili dei servizi e degli uffici copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento dell'incarico.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle proprie funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

Il Difensore Civico riferisce l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al soggetto che ne ha richiesto l'intervento entro trenta giorni dalla richiesta. Riferisce, altresì, periodicamente e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di giugno al Consiglio comunale sull'attività svolta, illustrando i casi seguiti, indicando gli interventi effettuati, segnalando le disfunzioni, le omissioni, i ritardi e le illegittimità dell'amministrazione, dei servizi e degli uffici nei confronti dei cittadini e suggerendo l'adozione da parte dell'organo o del soggetto comunale competente degli atti che ritiene più opportuni al fine di ovviare agli inconvenienti riscontrati.

Il Sindaco deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Difensore Civico, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, può segnalare al Sindaco singoli casi o questioni, affinché vengano iscritti all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro 30 giorni dalla segnalazione.

Il Difensore Civico può presenziare, senza diritto di voto o di

intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni di gara e concorso. A tal fine deve essere informato in ordine alle date di svolgimento.

Al Difensore Civico compete un'indennità mensile di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.

Art. 46 Requisiti, nomina e durata in carica

All'Ufficio di Difensore Civico deve essere preposta persona in possesso dei seguenti requisiti, pena la nullità della nomina:

- a) diploma di laurea in giurisprudenza o altro equipollente;
- b) idonea preparazione ed esperienza, debitamente documentate, in grado di dare ampie garanzia di indipendenza, probità, competenza giuridico-amministrativa ed obiettività di giudizio.

Non può ricoprire la carica di Difensore civico colui che:

- a) si trova in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri ed i funzionari degli organi regionali di controllo, i ministri di culto ed in genere tutti coloro che nel quinquennio precedente abbiano ricoperto cariche in partiti o movimenti politici o organizzazioni sindacali a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;
- c) il Segretario Generale, i dipendenti ed i collaboratori del Comune;
- d) il coniuge o il convivente more uxorio, i parenti e affini, in linea retta o collaterale, sino al 4° grado e eventuali affiliati del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri, del Segretario Generale e dei dipendenti del Comune.

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei consiglieri assegnati.

Su conforme deliberazione del Consiglio comunale, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione in forma convenzionata con altri Comuni o con la Provincia di Trieste dell'Ufficio del Difensore Civico ovvero può avvalersi dell'Ufficio operante presso altri Comuni.

Il Difensore Civico dura in carica tre anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per più di due volte consecutive.

Nel caso in cui alla scadenza dell'incarico non venga tempestivamente nominato il nuovo Difensore Civico, continua ad esercitare la funzioni sino alla data del giuramento da parte del successore.

Il Consiglio comunale può pronunciare in qualunque tempo la decadenza del Difensore Civico dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina, secondo le modalità e procedure stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale per la decadenza dei consiglieri comunali.

Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della sua naturale scadenza per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

<p>Art. 48 - Osservatorio</p> <p>Viene istituito un osservatorio, con funzioni consultive, sulle problematiche sociali.</p> <p>Esso avrà il compito di monitorare qualsiasi stato di disagio meritevole di essere valutato dall'amministrazione comunale.</p> <p>L'Osservatorio è composto da tre membri, nominati tra coloro che abbiano una comprovata esperienza professionale acquisita presso Associazioni ed organismi operanti nel settore.</p> <p>Vengono demandati ad apposito regolamento le modalità di nomina dei membri ed il funzionamento del predetto organismo.</p>	<p>SOPPRESSO</p>
---	------------------

<p>Art. 49 Finalità</p> <p>Il Comune di Muggia informa la propria attività amministrativa ai principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, semplicità delle procedure e partecipazione.</p> <p>Gli organi istituzionali ed i funzionari del Comune sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.</p> <p>Il Comune di Muggia, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia di Trieste.</p>	<p>Art. 46 Finalità</p> <p>Il Comune di Muggia ispira la propria azione amministrativa ai principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, semplicità delle procedure e partecipazione.</p> <p>Gli organi istituzionali ed i dipendenti del Comune sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.</p> <p>Il Comune di Muggia, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione e collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e con altri soggetti pubblici e privati.</p>
--	--

<p>Art. 60 Diritti e doveri dei dipendenti</p> <p>I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla</p>	<p>Art. 57 Diritti e doveri dei dipendenti</p> <p>I dipendenti comunali, i cui diritti e doveri sono disciplinati dalle specifiche norme di settore e dagli</p>
--	--

<p>disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi di comparto, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dell'amministrazione e dei cittadini.</p> <p>Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi servizi e uffici e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ogni dipendente è, altresì, direttamente responsabile nei confronti dell'amministrazione, del Direttore Generale (ove esista), del Segretario Generale, dei Dirigenti (ove esistano) e dei responsabili dei servizi e degli uffici degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.</p>	<p>accordi collettivi di comparto, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dell'amministrazione e dei cittadini.</p>
--	--

Art. 61 Il Direttore Generale

Il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici può prevedere il conferimento, a norma delle vigenti disposizioni di legge, dell'incarico di direzione della struttura operativa dell'Ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco, ovvero, nel caso di non avvenuto conferimento di detto incarico, l'attribuzione in tutto o in parte delle relative funzioni al Segretario Generale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, i compiti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Generale, dei dirigenti (ove esistano) e dei funzionari responsabili dei servizi e degli uffici.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.

SOPPRESSO

Art. 64 I dirigenti (ove esistano) e i responsabili dei servizi e degli uffici

I dirigenti (ove esistano) e i responsabili dei servizi e degli uffici sono preposti al coordinamento ed alla gestione rispettivamente dei settori (ove esistano), dei servizi e degli uffici e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture cui sono preposti.

Le modalità di nomina e di revoca, i requisiti, le funzioni, i compiti, le attribuzioni ed il trattamento economico sono stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e normative, nonché da quelle contrattuali di

Art. 60 I dirigenti e i responsabili dei servizi e degli uffici

I dirigenti (ove istituiti) e i responsabili dei servizi e degli uffici sono preposti al coordinamento ed alla gestione rispettivamente dei settori, dei servizi e degli uffici e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture cui sono preposti.

Le modalità di nomina e di revoca, i requisiti, le funzioni, i compiti, le attribuzioni ed il trattamento economico sono stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e normative, nonché da quelle contrattuali di

comparto.

In caso di inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti di competenza dei dirigenti (ove esistano), dei responsabili dei servizi o loro sostituti, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e, qualora l'inerzia permanga ulteriormente, conferisce l'incarico di provvedere ad altro soggetto idoneo che agisce quale commissario ad acta.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti del soggetto inadempiente e, qualora ne ricorrano i presupposti, di revocare l'incarico conferitogli.

Fermo restando quanto previsto al comma che precede, il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici detta ulteriori disposizioni atte a conseguire l'efficacia dell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti (ove esistano) o ai responsabili dei servizi o loro sostituti per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o altra causa.

A norma delle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle norme di cui al regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, ai responsabili dei servizi e degli uffici possono essere conferite le funzioni dirigenziali.

Ai dirigenti (ove esistano) ed ai responsabili dei servizi e degli uffici cui siano state conferite le funzioni dirigenziali compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Gli atti dei dirigenti (ove esistano) e dei responsabili dei servizi e degli uffici cui siano state conferite le funzioni dirigenziali, non diversamente disciplinati da altre disposizioni legislative o regolamentari, assumono la denominazione di "determinazioni".

Le determinazioni sono esecutive dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino impegni di

comparto.

In caso di inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti di competenza dei dirigenti, dei responsabili dei servizi o loro sostituti, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e, qualora l'inerzia permanga ulteriormente, conferisce l'incarico di provvedere ad altro soggetto idoneo che agisce quale commissario ad acta.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti del soggetto inadempiente e, qualora ne ricorrano i presupposti, di revocare l'incarico conferitogli.

Fermo restando quanto previsto al comma che precede, il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici detta ulteriori disposizioni atte a conseguire l'efficacia dell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti o ai responsabili dei servizi o loro sostituti per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o altra causa.

A norma delle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle norme di cui al regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, ai responsabili dei servizi e degli uffici possono essere conferite le funzioni dirigenziali.

Ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi e degli uffici cui siano state conferite le funzioni dirigenziali compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici cui siano state conferite le funzioni dirigenziali, non diversamente disciplinati da altre disposizioni legislative o regolamentari, assumono la denominazione di "determinazioni".

Le determinazioni sono esecutive dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino impegni di

<p>spesa, da quello di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Vengono numerate e classificate unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza, pubblicate all'Albo Pretorio e depositate in copia presso la Segreteria comunale, con modalità analoghe a quelle stabilite dalla legge per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta.</p>	<p>spesa, da quello di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Vengono numerate e classificate unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza, pubblicate all'Albo Pretorio e depositate in copia presso la Segreteria comunale, con modalità analoghe a quelle stabilite dalla legge per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta.</p>
---	---

Art. 65 Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Gli uffici competenti assicurano la completa e agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia tributaria ed improntano i rapporti con i contribuenti ai principi della collaborazione e della buona fede.

I regolamenti e gli atti amministrativi si conformano alle disposizioni vigenti in materia di diritti del contribuente.

Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Il Comune determina per i servizi di propria competenza tariffe e corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato, ma che tendano ad un'effettiva e consapevole compartecipazione alle spese.

Il Comune esercita le funzioni trasferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia soltanto quando sia assicurata la totale copertura finanziaria degli oneri necessari.

Art. 61 Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Gli uffici competenti assicurano la completa e agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia tributaria ed improntano i rapporti con i contribuenti ai principi della collaborazione e della buona fede.

I regolamenti e gli atti amministrativi si conformano alle disposizioni vigenti in materia di diritti del contribuente.

Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Il Comune determina per i servizi di propria competenza tariffe e corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato, ma che tendano ad un'effettiva e consapevole compartecipazione alle spese.

Il Comune esercita le funzioni trasferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e da altri enti sovracomunali soltanto quando sia assicurata la totale copertura finanziaria degli oneri necessari.

Art. 68 Revisione economico finanziaria

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, esercita a norma delle vigenti disposizioni di legge la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione e svolge un servizio di assistenza e consulenza nelle stesse materie agli organi dell'Amministrazione comunale.

Le modalità di nomina e di revoca, la durata in carica, le attribuzioni e le prerogative del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Il Collegio è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto.

Il regolamento di contabilità può attribuire al Collegio ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.

Il regolamento di contabilità disciplina, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 64 Revisione economico finanziaria

Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito nel rispetto delle norme, esercita secondo le vigenti disposizioni di legge la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione e svolge un servizio di assistenza e consulenza nelle stesse materie agli organi dell'Amministrazione comunale.

Il/i Revisore/i è/sono nominato/i, salva diversa previsione di legge, dal Consiglio comunale a scrutinio segreto.

Il regolamento di contabilità può attribuire al Collegio ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.

Il regolamento di contabilità disciplina, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 69 Controllo di gestione

Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.

Art. 65 Controllo di gestione

Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

<p>Art. 70 Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione</p> <p>Per l'attuazione di interventi, servizi, iniziative ed attività previsti nei piani programmatici annuali e pluriennali il Comune può stipulare con soggetti terzi contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione.</p> <p>I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione debbono in ogni caso essere preordinati al perseguimento di interessi pubblici ed al miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'Ente, nonché consentire il conseguimento di risparmi di spesa ed evitare il verificarsi di conflitti tra interessi pubblici e privati.</p>	<p>SOPPRESSO</p>
--	-------------------------